

## **DOCUMENTO SULLA EROGAZIONE DELLE RENDITE**

### **1. GENERALITÀ**

FONDENEL ha lo scopo di fornire ad ogni associato l'ottenimento, a determinate condizioni, di una prestazione pensionistica "complementare", che si aggiunga a quella prevista dal regime pensionistico obbligatorio al quale il dirigente è iscritto. Si può percepire tale prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o di capitale. Il legislatore ha volutamente privilegiato la pensione, dato che almeno il 50% del capitale individuale accumulato deve essere trasformato in rendita. Fanno eccezione poche situazioni ben precisate, riportate di seguito, in cui è possibile il riscatto anche dell'intero capitale:

- in caso di richiesta da parte di un aderente che risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare (ad esempio, P.I.A.), istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n°421 (cosiddetto "vecchio iscritto")<sup>1</sup>;
- qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n°335 (per il 2022 pari a 6.085,30 Euro su base annua).

### **2. REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire necessariamente percepire la prestazione: l'associato può infatti decidere di proseguire la contribuzione al Fondo, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L'aderente che decida in tal senso ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

### **3. LA CONVENZIONE ASSICURATIVA**

Fondenel ha in essere una convenzione (di seguito la "Convenzione") con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di seguito "Cattolica") per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore degli aderenti a FONDENEL. La Convenzione è disponibile per la consultazione nei dettagli sul portale di Fondenel [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com), cartella DOCUMENTI, Convenzioni con CATTOLICA, sottocartelle Appendice, Allegato 1.A e Allegato 1.B.

---

<sup>1</sup> In tal caso, si ha comunque un inasprimento del trattamento fiscale con particolare riferimento al capitale corrispondente ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

#### 4. TIPOLOGIE DI RENDITA

La Convenzione prevede l'erogazione delle seguenti forme di rendita:

- a. Rendita Vitalizia immediata annua rivalutabile, non reversibile  
 Detta rendita viene corrisposta all'iscritto finché in vita.
- b. Rendita Vitalizia immediata annua rivalutabile, reversibile (Rendita Reversibile)  
 Detta rendita viene corrisposta all'iscritto fino al suo decesso e successivamente, nella misura pari al 100%, al 50% o al 75%, alla persona da lui designata (*reversionario*) – se sopravvive all'iscritto – fino a che tale persona è in vita.
- c. Rendita immediata annua rivalutabile certa per i primi 15 o 20 anni – a scelta dell'aderente - e successivamente vitalizia (Rendita Certa)  
 Detta rendita, per i primi 15 o 20 anni, viene corrisposta all'iscritto o, in caso di decesso dell'iscritto stesso, alla persona da lui designata. Dopo il quindicesimo o ventesimo anno di erogazione della "rendita certa", il vitalizio continua in capo all'iscritto se in vita.
- d. Rendita Vitalizia immediata annua rivalutabile, non reversibile, con *contro-assicurazione* (Rendita Controassicurata)  
 Detta rendita viene corrisposta all'iscritto finché in vita. In caso di decesso di quest'ultimo è prevista la restituzione del montante residuo (riscatto) al/ai beneficiario/i designato/i dall'assicurato (*rendita contro-assicurata*: applicazione dell'art. 5-bis, comma 1, della Convenzione). Il valore del montante residuo è calcolato da Cattolica al momento del decesso dell'iscritto, secondo le modalità indicate al suddetto comma 1 dell'art. 5-bis, ed è pari alla differenza, se positiva, tra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già corrisposte all'assicurato finché in vita.

#### 5. PERIODICITÀ DI EROGAZIONE DELLA RENDITA E SPESE DI EROGAZIONE

Ciascuna delle rendite illustrate al precedente punto 4 è erogata da Cattolica all'iscritto, in rate posticipate con cadenza definita dall'iscritto stesso, secondo le tipologie di frazionamento riportate di seguito, a cui si associano le relative commissioni/spese implicite nei valori di rendita:

<u>Tipo frazionamento</u>	<u>Spese di erogazione</u>
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alle tabelle e ai valori di conversione di 1.000 euro di montante contributivo netto investito in una rendita annua immediata rivalutabile (le tabelle sono disponibili per la consultazione sul sito [www.fondeneI.com](http://www.fondeneI.com), cartella DOCUMENTI, Allegato 1.A):

1. le tabelle a), b1), b2), c1), c2), c3), d) riportano il valore, distinto in base all'età dell'aderente e, ove presente, del reversionario all'atto della conversione di una rendita immediata annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di 1.000 Euro. In particolare, sono indicati:
  - Tabella a)**, i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali ed annuali;
  - Tabella b1) e b2)**, i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa per 15 anni e 20 anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali ed annuali;
  - Tabella c1)**, i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% pagata in rate annuali;
  - Tabella c2)**, i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 75% pagata in rate annuali;
  - Tabella c3)**, i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 50% pagata in rate annuali;
  - Tabella d)**, i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'aderente (*rendita controassicurata* pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali ed annuali).
  
2. Per ciascuna tipologia di rendita il valore della rendita iniziale annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo Pensione quale Premio Unico per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato, e all'età del reversionario (ove presente), e alla rateazione prescelta, riportato nella relativa tabella. Il risultato così ottenuto va poi diviso per 1.000. In caso di rateazione diversa da quella annuale, il valore di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno.
  
3. Ai fini della determinazione dell'età dell'aderente - e, ove presente, del reversionario – per l'individuazione del relativo coefficiente si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'intervallo in cui cade l'anno di nascita dell'aderente (e, in caso, del reversionario):

<i>anno di nascita</i>	<i>shift</i>
dal 1930 al 1940	3
dal 1941 al 1949	2
dal 1950 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1976	-1
dal 1977 al 1986	-2
dal 1987 al 1996	-3
dal 1997 al 2007	-4
dal 2008 al 2018	-5
dal 2019 al 2020	-6
dal 2021	-7

## **6. Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell'adeguamento della rendita immediata.**

Tutte le forme di rendita illustrate al precedente paragrafo 4 sono rivalutabili. Pertanto, ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene

rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata Rivalutazione Speciale Vita (RI.SPE.VI.).

La misura annua di rivalutazione si ottiene come segue.

Cattolica calcola mensilmente il rendimento annuo di RI.SPE.VI., determinato secondo i criteri indicati nel Regolamento.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal 100% del rendimento annuo una ritenzione dello 0,80%.

Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.

Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero.

## **7. RAPPORTO COMPAGNIA/ASSICURATO**

Cattolica, in qualità di unico titolare responsabile della gestione ed erogazione delle rendite, nonché sostituto d'imposta, invia annualmente all'assicurato la necessaria documentazione fiscale (modello C.U.D.) ed ogni altra eventuale comunicazione a suo riguardo ed inoltre si riserva di richiedergli annualmente la Certificazione di Esistenza in Vita. Cattolica fornisce consulenza e supporto agli assicurati rispondendo loro direttamente (mail/posta) con riguardo quesiti e/o richieste attinenti le erogazioni della rendita. I riferimenti per i contatti con Cattolica sono riportati sulla "Scheda Contatti Referenti Cattolica Ass. Assicurato" disponibile sul sito [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com), cartella MODULI sottocartella Modulistica/Prestazioni/Anticipazioni.

## **8. PROCEDURA DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO**

Per tutte le richieste di rendita (purchè non avanzate con il metodo del "Frazionamento differito" per il quale l'associato deve scaricare e compilare apposita modulistica - disponibile sul sito internet di Fondenel, [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com), cartella Moduli - da inviare, debitamente firmata, a Fondenel - Via Po 31, 00198 ROMA - o all'indirizzo PEC [fondenel@pec.it](mailto:fondenel@pec.it)), l'associato deve procedere alla domanda accedendo alla propria Area Riservata del sito web di Fondenel [www.fondenel.com](http://www.fondenel.com) (con modalità di autenticazione OTP) e seguire l'iter guidato on-line avendo cura di caricare a sistema la relativa documentazione e modulistica (opportunamente compilata) di seguito indicata:

- a. Certificazione dell'Ente pensionistico attestante la maturazione del diritto alla pensione,
- b. Modello A)-Comunicazione Cessazione Rapporto lavoro Aziendale, a cura del Datore di Lavoro,
- c. Modello B1),
- d. Modello B2),
- e. Lettera di disposizione Autografa (testo libero) in caso di richiesta di "rendita non reversibile con *contro- assicurazione*" (citare nel testo l'applicazione dell'art. 5-bis, comma 1, della Convenzione, per l'applicazione della modalità di riscatto del montante residuo al/ai beneficiario/i designato/i in caso di morte dell'assicurato),
- f. copia dei Documenti identificativi in corso di validità e del Codice Fiscale anche del reversionario se previsto ("rendita reversibile") o del/i beneficiario/i per il riscatto ("rendita non reversibile con *contro-assicurazione*"),
- g. Scheda Contatti Referenti Cattolica ass./Assicurato.

**ATTENZIONE:**

**La scelta della forma di rendita effettuata al momento della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica è definitiva e non potrà essere modificata successivamente.**

A seguito della richiesta, l'importo destinato alla trasformazione in rendita viene impiegato quale Premio Unico per la costituzione della rendita stessa che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento di tale premio e sarà corrisposta, a scelta dell'aderente, con modalità in rate posticipate mensili / trimestrali / semestrali / annuali.

**9. TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA**

Per il trattamento fiscale delle rendite, si rimanda a quanto indicato nel "Documento sul regime fiscale" presente sul sito Fondenel all'indirizzo:

[http://www.fondenel.com/pdf/regime\\_fiscale.pdf](http://www.fondenel.com/pdf/regime_fiscale.pdf)

Roma, 20 luglio 2022